

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1544

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NOVELLI, BARRAL, GAMBALE, COLA, SELVA, CREMA DEDONI,
ACCIARINI, DANIELI, SCOZZARI, SOAVE, MATTARELLA, MORONI,
FIORONI, BOATO, SABATINI, MASSA, DE MITA, MASI, VELTRI,
MUZIO, PISCITELLO, PISTELLI, BIELLI, BRESSA, CAVERI, SODA,
MASELLI, ORLANDO, FRAU, MELONI**

Norme per il trasferimento a titolo gratuito agli enti locali
di beni immobili dello Stato

Presentata il 18 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di un forte decentramento dello Stato in una visione federalista, fondata sul principio di sussidiarietà, riconosciuta da tutte le forze politiche, impone iniziative legislative in grado di soddisfare questa aspirazione con atti concreti. In questo quadro, notevole rilievo assume, tra i vari provvedimenti che dovranno essere adottati, il trasferimento di beni immobili (edifici e terreni) appartenenti al demanio civile e militare a favore degli enti locali (comuni e province) e delle

regioni. Non si tratta quindi di una spogliazione dell'immenso patrimonio pubblico perché la nuova titolarità della proprietà manterrà comunque questo carattere. Non alienazione dei beni, quindi, ma semplice trasferimento.

Ritenendo saggio procedere con gradualità a questi passaggi, con la presente proposta di legge si propone di prendere in considerazione quei beni che da almeno dieci anni non sono utilizzati da alcuna Amministrazione dello Stato. Infatti, si

deve tenere conto che esistono beni immobili dello Stato che si trovano in condizioni di totale abbandono da decenni; in modo particolare, alcune strutture del demanio militare sono state usate l'ultima volta nell'ormai lontano 8 settembre del 1943!

Applicando una forma di usucapione ridotta (da 20 a 10 anni) il passaggio di proprietà deve avvenire a titolo completamente gratuito, escludendo ogni onere fiscale a carico dei subentranti (articolo 1). L'individuazione dei beni da trasferire dovrà essere fatta dagli enti interessati (comuni, province e regioni) i quali dovranno formalizzare la richiesta direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 2, comma 1).

Con la presente proposta di legge si intendono perseguire quattro importanti obiettivi:

1) recupero di beni pubblici per troppo tempo rimasti inutilizzati, con la possibilità di risanare aree ed edifici il più delle volte di particolare interesse artistico, storico, monumentale;

2) offrire la possibilità di attuare celermente operazioni urbanistiche, considerate le posizioni strategiche che in molti casi hanno gran parte di questi beni sui territori in cui si trovano (articolo 2, comma 3);

3) offrire la possibilità agli enti locali di acquisire importanti patrimoni senza alcun onere finanziario;

4) avviare entro trenta mesi un piano straordinario di intervento nel settore edilizio capace di attivare investimenti valutabili tra i 20 e i 30 mila miliardi di lire. Questa stima si basa sulla possibilità di allestire dei piani di intervento in almeno venti aree regionali valutabili singolarmente attorno ai 1.000-1.500 miliardi di investimenti con una forte ricaduta sul piano occupazionale. Per raggiungere questo quarto obiettivo vengono poste precise condizioni agli enti interessati per l'acquisizione gratuita dei beni: le domande da presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri dovranno essere accompagnate

dai progetti esecutivi riguardanti le opere che si intendono realizzare per l'utilizzo del bene, nonché dal piano finanziario (articolo 2, comma 2).

Sempre al fine di facilitare il varo di questa importante operazione, gli enti interessati potranno per i finanziamenti usufruire di mutui a tasso agevolato con ammortamenti trentennali sino alla copertura del 50 per cento dell'intero ammontare della spesa. Questi mutui saranno concessi secondo indicazioni del Ministero del tesoro (articolo 3).

Le domande dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 7) previa convalida da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'individuazione del bene oggetto del trasferimento, che dovrà avvenire entro tre mesi dalla segnalazione formale da parte degli enti interessati (articolo 2, comma 1).

Alla realizzazione delle opere interessanti i beni dello Stato trasferiti gratuitamente agli enti locali e alle regioni possono concorrere consorzi di comuni, aziende municipalizzate, aziende speciali e società miste purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia pubblico (articolo 4). La gestione delle opere e dei servizi che verranno realizzati sui beni ceduti dallo Stato potrà essere affidata dai comuni, dalle province e dalle regioni ad altri enti, associazioni, società anche di carattere privatistico (articolo 5). I beni dello Stato acquisiti dagli enti locali e dalle regioni non potranno essere alienati prima di trenta anni, indipendentemente dall'utilizzo o meno del mutuo trentennale concesso dallo Stato (articolo 6).

Oltre agli obiettivi sopra esposti, con la presente proposta di legge si intende rimediare con immediatezza alle defatiganti procedure riguardanti i rapporti oggi esistenti tra l'Amministrazione dello Stato e gli enti locali e le regioni, eliminando anche grottesche situazioni. Infatti molti comuni e province sono costretti ad attendere molti mesi le valutazioni degli uffici tecnici erariali (UTE) dei beni dello Stato

di loro interesse. Ma l'aspetto più sconcertante è fornito dalle esorbitanti somme richieste per questi beni, sicuramente al di fuori delle possibilità reali di questi enti.

Si ritiene infine opportuno inserire nelle possibilità di trasferimento di proprietà anche quei beni che, pur non rientrando nelle clausole previste dalla proposta di legge (dieci anni di inutilizzo del

bene da parte dello Stato), possono interessare i comuni, le province e le regioni. In questi casi però l'accettazione della richiesta è subordinata al parere dell'Amministrazione legittima titolare del bene. In caso positivo anche per tali trasferimenti saranno applicate le norme contenute nella presente proposta di legge (articolo 7).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio civile e militare che da almeno dieci anni non sono utilizzati possono essere trasferiti a titolo gratuito e senza oneri fiscali a comuni, province e regioni che ne facciano richiesta.

ART. 2.

1. La individuazione dei beni oggetto del trasferimento di proprietà è effettuata dagli enti interessati, che devono, con atto formale, segnalarla alla Presidenza del Consiglio dei ministri la quale, entro tre mesi, provvede a convalidarla.

2. Ottenuta la convalida dell'individuazione del bene oggetto del trasferimento, gli enti interessati devono presentare la richiesta di stipulazione dell'atto di cessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri accompagnata dai progetti esecutivi delle opere che si intendono realizzare con il relativo piano finanziario.

3. L'approvazione dei progetti riguardanti le opere di cui al comma 2 da parte degli organi competenti dell'ente in cui sono ubicate ha valore di variante al piano regolatore generale.

ART. 3.

1. Gli enti interessati all'acquisizione dei beni dello Stato attraverso le modalità previste dalla presente legge possono accedere a mutui trentennali a tasso agevolato sino alla copertura del 50 per cento della spesa complessiva prevista per la realizzazione dei progetti presentati, esclusi gli eventuali aumenti derivanti da varianti in corso d'opera.

ART. 4.

1. Alla realizzazione delle opere interessanti i beni dello Stato oggetto della presente legge possono concorrere anche consorzi di comuni, aziende municipalizzate, aziende speciali e società miste purché il capitale sociale sia pubblico in misura superiore al 51 per cento.

ART. 5.

1. La gestione delle opere realizzate ai sensi della presente legge può essere affidata ad enti, associazioni e società di carattere privatistico.

ART. 6.

1. Tutti i beni realizzati ai sensi della presente legge non possono essere alienati prima di trent'anni indipendentemente dall'utilizzo dei mutui agevolati previsti dall'articolo 3.

ART. 7.

1. Le richieste di cessione di beni dello Stato oggetto della presente legge devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Tale termine non può essere oggetto di proroghe.

2. Sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente legge anche i trasferimenti di altri beni del demanio civile e militare, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione dello Stato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

